



Provincia di Perugia

Segreteria Generale

Procedura per la definizione delle modalità operative per il contrasto alla pandemia da Covid 19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza

(D.L. 24 marzo 2022 pubblicato in G.U. il 24.03.2022)

Il Segretario Generale
Dott. Francesco Grilli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATI

Allegato I - Informativa ai lavoratori;

Allegato II - Informativa ai soggetti che svolgono la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro;

Allegato III - Delega dei soggetti incaricati delle attività di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 e Autorizzazione in materia di protezione dei dati e privacy;

Allegato IV - Verbale di accertamento mancato possesso/presentazione della Certificazione Verde Covid-19;

Informativa sul trattamento dei dati personali.

SCOPO

Lo scopo della presente procedura è quello di ridefinire le modalità operative, applicabili dal 1.04.2022, per l'organizzazione delle procedure per il contrasto alla pandemia da Covid 19 comprese le verifiche, delle certificazioni verdi COVID-19 (Green pass) per l'accesso alle sedi della Provincia di Perugia.

RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

Decreto Legge 21 settembre 2021 n° 127;

D.P.C.M. 17 giugno 2021;

Legge 17 giugno 2021 n° 87;

D.P.C.M. 12 ottobre 2021: "LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONDOTTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI OBBLIGO DI POSSESSO E DI ESIBIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DA PARTE DEL PERSONALE";

Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1.

Decreto Legge n. 24 del 24.03.2022 recante: "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid 19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza";

APPLICABILITÀ

Le presenti disposizioni sono adottate al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2.

Le stesse si applicano fino al 31 dicembre 2022, salvo proroghe o modifiche normative.

Destinatari delle disposizioni sono coloro che prestano la propria attività, a qualunque titolo, presso la Provincia di Perugia, nonché tutti coloro che accedono agli uffici o alle sedi della medesima.

La presente procedura non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l'accesso presso le sedi della Provincia di Perugia non è consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che non si sia in possesso della certificazione verde green pass "Base" posseduta ai sensi delle normative vigenti ed in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale. Peraltro, il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

Il possesso del green pass "Base" fino al 30 aprile 2022, è richiesto a chiunque acceda, a qualunque titolo, ad una delle sedi dell'Ente, ivi compresa l'utenza agli Sportelli.

Il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste nel protocollo di sicurezza anti-contagio, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita a

prescindere dall'evento che l'ha generata – anche se non ancora revocata, non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nelle sedi.

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte, necessariamente, al momento dell'accesso alle sedi. Tali condizioni devono essere comunque presenti anche nei momenti successivi agli accessi.

Il lavoratore che dichiara il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.

È un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione.

N.B.: Obbligo vaccinale per il personale della polizia locale: si rammenta che dal 15 dicembre 2021 e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche alle seguenti categorie:

.....

b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e, a decorrere dal 15 febbraio 2022, personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.

TERMINI E DEFINIZIONI

Certificazioni verdi COVID-19 “Base”:

- certificazioni digitali e stampabili (cartacee), che contengono un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

Il certificato verde o green pass attesta una delle seguenti condizioni:

- stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2,
- stato di avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2,
- esecuzione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.

RESPONSABILITÀ ED AGGIORNAMENTO

La presente procedura deve essere applicata, per quanto di rispettiva competenza, dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai soggetti incaricati della verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

Fermo rimanendo il controllo massivo del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 agli ingressi delle varie sedi dell'Ente tramite il personale ausiliario, allo scopo espressamente delegato, e per tutte le sedi dell'Ente sprovviste di personale ausiliario agli ingressi, i dirigenti dell'Ente, possono essere coadiuvati, per tali controlli, da propri collaboratori.

Allo scopo ciascun dirigente individuerà tali collaboratori, preferibilmente, ove possibile, tra i propri responsabili d'ufficio, e delegherà ad essi tale attività secondo lo schema di delega allegato alla presente.

Tali nominativi saranno comunicati a tutto il personale assegnato.

Restano ferme le deleghe già conferite dal Direttore Generale.

I dirigenti cureranno, comunque, per quanto di rispettiva competenza, l'organizzazione ed il coordinamento delle attività di verifica necessarie.

MODALITÀ OPERATIVE PER LA VERIFICA DEL GREEN PASS

Ai fini della verifica delle certificazioni verdi COVID-19 (Green pass) si definiscono le seguenti modalità operative:

- individuazione dei soggetti incaricati delle attività di verifica e di accertamento delle eventuali violazioni relative al possesso delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass) con atto formale di delega (si veda allegato III);
- messa a disposizione di idonei dispositivi elettronici presso le sedi dell'Ente dotate di postazioni con personale ausiliario: telefono smartphone su cui è installata l'applicazione mobile APP VERIFICA C19 per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass);
- informazione dei soggetti incaricati sulle istruzioni per l'esercizio dell'attività di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 (green pass) secondo quanto indicato all'allegato IV della presente procedura;
- informazione, anche mediante una sezione dedicata sulla intranet dell'Ente, dei lavoratori sulle disposizioni previste nel decreto del Governo in merito all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass) in ambito lavorativo, secondo quanto indicato all'allegato I della presente procedura;
- informazione sull'obbligo del green pass a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni, nonché a tutti coloro che accedono alle sedi dell'Ente mediante informativa pubblicata sul portale istituzionale dell'Ente e affissa agli ingressi (allegato II della presente procedura);
- controllo da parte dei soggetti incaricati della verifica delle certificazioni verdi Covid-19 (green pass) al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro (si veda allegato IV – Verbale di accertamento).

Al fine di verificare il possesso della certificazione verde Covid-19, questa amministrazione effettua, nelle proprie sedi, i dovuti controlli al momento dell'accesso.

Ogni dipendente provinciale e chiunque acceda alle sedi dell'Ente dovrà all'ingresso delle sedi stesse esibire il proprio green pass al personale appositamente individuato. La verifica positiva consentirà l'accesso nella sede.

Resta fermo, comunque, che nelle sedi prive di postazioni all'ingresso dotate di personale ausiliario il controllo dovrà essere garantito in maniera massiva prima dell'accesso in sede (esempio: sedi decentrate del servizio viabilità etc..).

In ossequio alla disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori né la conservazione della loro copia.

Qualora all'atto delle modalità di accertamento sopra descritte il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione verde Covid-19:

a) in caso di accertamento svolto all'accesso della struttura:

il personale preposto al controllo vieterà a coloro che siano privi di green pass valido l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.

Il preposto al controllo, qualora si tratti di un dipendente dell'Ente, dovrà comunicare con immediatezza al Servizio Coordinamento Funzioni Generali il nominativo del soggetto al quale non è stato consentito l'accesso; ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata.

Non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

Non saranno previste conseguenze disciplinari e sarà mantenuto il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

b) nel caso in cui l'accertamento sia svolto dopo l'accesso alla sede:

il personale preposto che ha svolto l'accertamento dovrà intimare al soggetto sprovvisto di certificazione verde di lasciare immediatamente i locali della Provincia e, nel caso si tratti di un dipendente della stessa, dovrà comunicare al Servizio Coordinamento Funzioni Generali l'inizio dell'assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde. Nel contempo, ferme rimanendo la conseguenza di ordine disciplinare, il Servizio Coordinamento Funzioni Generali, comunica la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto competente per territorio per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 1, del decretolegge n. 19 del 2020.

La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.

Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude, ovviamente, la responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE. Nel caso in cui tale lettura non sia possibile, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente della Provincia di Perugia - non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo il necessario raccordo al riguardo tra il Medico competente ed il Servizio Coordinamento Funzioni Generali, ai fini dell'ingresso del suddetto personale, nelle more della predisposizione del QR CODE in oggetto; il medico competente – ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.

Nel caso in cui in sede di verifica all'accesso venga accertata la mancanza del green pass da parte di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni), fermo restando l'allontanamento immediato, dovrà esser data tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove esistente) per gli adempimenti di competenza.

ALLEGATO I

Informativa ai lavoratori

Si comunica che il D.L. n. 24 del 24.03.2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24.03.2022) prevede che, **a far data dal 25 marzo 2022 e fino al 30 aprile 2022**, i lavoratori pubblici, compresi gli over 50, devono possedere ed esibire una delle certificazioni verdi Covid-19 di **vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto Green Pass Base**, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro.

I medesimi obblighi sono previsti per tutti quei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le pubbliche amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni.

I lavoratori di cui sopra, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso di una delle predette certificazioni verdi o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono comunque dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.

La verifica del possesso delle predette certificazioni è svolta dai datori di lavoro pubblici e, per i lavoratori "esterni", anche dai rispettivi datori di lavoro.

È un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione.

Si invitano tutti i dipendenti dell'Ente ad una responsabilizzazione personale con un controllo preventivo, fatto in proprio, della validità del proprio green pass; ciò per agevolare al massimo le operazioni di controllo all'ingresso, evitando, così, file/assembramenti e spiacevoli situazioni.

L'accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro, in violazione degli obblighi in materia di impiego di certificazioni verdi COVID-19, è punito con la sanzione amministrativa stabilita in euro da 600 a 1.500, restando ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

L'obbligo del possesso del Green Pass Base non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. L'infezione da SARS CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della Salute. Dal 1^a maggio 2022 il Green Pass non sarà più necessario.

Perugia, 30.03.2022.

Il Segretario Generale
Dott. Francesco Grilli

ALLEGATO II

Informativa ai soggetti che accedono, a qualunque titolo, alle sedi della Provincia di Perugia


MISURE DI ACCESSO NEI LUOGHI DI LAVORO

secondo quanto previsto dal D.L. n. 24 del 24 marzo 2022

l'accesso alle sedi dell'Ente è consentito secondo le seguenti modalità:

GREEN PASS BASE (dal 25 marzo al 30 aprile 2022)

È richiesto a chiunque acceda a qualunque titolo ad una delle Sedi dell'Ente compresi gli Sportelli



Si ringrazia per la collaborazione

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
(Dott. Francesco Grilli)

Il Green Pass non è richiesto ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Dal 1^a maggio 2022 il Green Pass non sarà più necessario.

ALLEGATO III

Delega dei soggetti incaricati delle attività di verifica delle certificazioni verdi COVID-19

Oggetto: Delega del/i soggetto/i incaricati delle attività di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 da parte del Dirigente

Il sottoscritto in qualità di
dirigente dell'Ente con
sede in

- visto il D.L. 21 settembre 2021, n. 127 "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening".

- visto il D.P.C.M. 17 giugno 2021 "Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

- visto il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche".

- vista la circolare del Ministero della Salute del 28 giugno 2021 e l'allegato Manuale d'uso per i verificatori (App Verifica C19);

- vista e considerata l'esigenza del Datore di Lavoro dell'Ente di conformarsi pienamente alle disposizioni di legge nonché quella di ottenere una migliore organizzazione dell'Ente, mediante l'individuazione di uno o più soggetti incaricati delle attività di verifica delle certificazioni verdi COVID-19;

Visto il D.L. n. 1 del 7.01.2022 recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore";

DELEGA

a svolgere le attività di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 e di accertamento delle

eventuali violazioni il/i Sig./Sig.ri, dipendente dell'Ente in qualità di

".....".

A tal fine le attività di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 dovranno essere effettuate dal/i soggetto/i individuato/i secondo le istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica allegate alla presente delega che costituiscono parte integrante della stessa nonché informazione sulle modalità di svolgimento della verifica.

DESIGNA

ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003

Il Sig..... a svolgere le attività di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 e di accertamento delle eventuali violazioni, nel rispetto dei principi e delle norme di legge e dei regolamenti dell'ente e delle prescrizioni di volta in volta impartite, in materia di protezione dei dati, ed in particolare nel rispetto della riservatezza e della dignità delle persone.

Luogo.....data.....

Il Dirigente del Servizio

.....

.....

PRESA VISIONE DELLA DELEGA

Il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano di aver preso visione della delega e delle relative istruzioni a svolgere le attività di verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

Nome e Cognome

Firma

.....

.....

Il presente atto di delega rimane agli atti presso la sede dell'Ente e potrà essere consultato ogni qualvolta ne sia effettuata specifica richiesta nei limiti previsti dalla normativa vigente.

ALLEGATO IV

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DEL MANCATO POSSESSO DEL CERTIFICATO VERDE COVID19 – VERIFICA AGLI INGRESSI DELLE SEDI

(art. 9-septies, comma 5, D.L. n. 52/2021)

Il giorno secondo le modalità di controllo individuate dalla Provincia di Perugia per la verifica ai sensi dell’art. 9-septies del DL n. 52/2021 del possesso della certificazione verde COVID-19, si attesta che:

- Il controllo si svolge in forma di verifica antecedente all’ingresso in modalità massiva.
- Il soggetto verificatore è il signor, a tanto abilitato da formale atto di individuazione del allegato al presente verbale

- Il giorno alle ore..... si è presentato il signor, nato a il in qualità di il quale ha chiesto di fare accesso ai locali aziendali.

- L’istante è stato reso edotto del fatto che, a norma di legge, l’accesso al luogo di lavoro è condizionato al possesso ed all’esibizione della certificazione verde COVID-19.

- La verifica della certificazione verde COVID-19, eseguita attraverso l’applicazione “VerificaC19”, installata su dispositivo mobile a disposizione del soggetto verificatore, e mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (c.d. QR Code) apposto sul certificato cartaceo esibito dal richiedente/certificato digitale conservato su supporto informatico del richiedente, ha restituito risultato negativo con schermata rossa.

Verificata l’assenza della condizione di legge per l’accesso nel luogo di lavoro ai sensi dell’art. 9-septies, comma 1 del DL n. 52/2021, il sottoscritto, in qualità di verificatore a ciò abilitato con l’atto di individuazione sopra richiamato:

- ACCERTA l’assenza del requisito di legge previsto dall’art. 9-septies, comma 1, del DL n. 52/2021 in capo al sig., contestando la violazione prevista dall’art. 9-septies, comma 1, del DL n. 52/2021;

- impedisce quindi l’accesso ai locali aziendali del sig. Il sig. prende atto della preclusione all’accesso dovuta alla mancanza delle condizioni di legge.

Oppure: il sig., a fronte della rappresentazione della preclusione all’ingresso in azienda, evidenzia che:

.....
.....
.....
.....
.....

Poiché il sig. ha dichiarato di essere dipendente della Provincia di Perugia, il presente verbale viene trasmesso in busta chiusa al Servizio Coordinamento Funzioni Generali per il seguito di competenza (art. 9-septies, comma 6 del DL n. 52/2021) per l'effetto sospensivo della retribuzione previsto dall' art. 9-septies, comma 6 del DL n. 52/2021 causa assenza ingiustificata ai sensi di legge.

Il verificatore verbalizzante

Il soggetto verificato

Data..... ora.....

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (c.d. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali acquisiti per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 9-septies del DL n. 52/2021, introdotto dall'art. 3 del DL n. 127/2021.

Titolare del trattamento

Provincia di Perugia, con sede legale in Piazza Italia, n. 11 – CAP 06124 – Perugia, email: urp@provincia.perugia.it . Il Data Protection Officer è contattabile al seguente indirizzo mail: dpo@provincia.perugia.it /numero di telefono: 075 3681001.

Tipologia di dati personali trattati e di interessati

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: a) le generalità del lavoratore, nonché la validità, l'integrità e l'autenticità del green pass o di una certificazione equivalente ovvero le informazioni in merito allo stato di soggetto esente da vaccinazione anti COVID-19 riportate nella certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; b) le generalità del lavoratore e il mancato possesso del green pass. I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso la Provincia di Perugia, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi e i collaboratori non dipendenti.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali saranno trattati per:

- a) finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 ai sensi dell'art. 9-septies del DL n. 52/2021, nonché di controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione verde COVID-19 o della certificazione equivalente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'adempimento di un obbligo legale - il citato art. 9-septies del DL n. 52/2021 – cui è soggetto il Titolare del trattamento. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR e, per le categorie particolari di dati personali, dell'art. 9, par. 2, lett. b) del GDPR, il trattamento non necessita del consenso dell'interessato;
- b) gestire ed eseguire il rapporto di lavoro, nonché svolgere le attività strettamente connesse e strumentali alla gestione e all'esecuzione dello stesso. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'esecuzione del contratto di lavoro di cui l'interessato è parte e nel perseguimento dei legittimi interessi del Titolare a realizzare le attività organizzative connesse e strumentali alla gestione e all'esecuzione del rapporto di lavoro. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. art. 6, par. 1, lett. b) e lett. f) del GDPR, il trattamento non necessita del consenso dell'interessato.

Inoltre, il Titolare potrebbe trattare i dati personali per accertare, esercitare e difendere i propri diritti in sede giudiziaria, amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione.

Tale trattamento si basa sull'interesse legittimo del Titolare a tutelare i propri diritti.

Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei dati è necessario per l'accesso e la permanenza nel luogo di lavoro. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l'ingresso e di proseguire la permanenza e determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge (assenza ingiustificata, sanzioni amministrative, sanzioni disciplinari nei casi previsti).

Modalità, ambito e durata del trattamento

Il trattamento è effettuato dai soggetti incaricati dalla Provincia di Perugia, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.

Le certificazioni verdi COVID-19 sono verificate esclusivamente tramite la App VerificaC19, scansionando il QR Code apposto sulle stesse, Le certificazioni equivalenti ai green pass e quelle di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 sono verificate mediante presa visione.

In nessun caso, vengono acquisite informazioni inerenti alla certificazione e al suo intestatario. L'identificazione dell'interessato e la registrazione dell'esito del controllo possono avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso o la permanenza nel luogo di lavoro (es. esito negativo) e per attestare lo svolgimento dei controlli. I dati personali saranno comunicati ai Servizi interessati e al Prefetto in caso di violazione accertata all'interno del luogo di lavoro. Per i lavoratori con contratto esterno, i dati personali saranno comunicati al relativo datore di lavoro, in caso di accertamento del mancato possesso del green pass. I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati per la durata dei termini prescrizionali applicabili ex lege esclusivamente per finalità connesse all'adempimento di obblighi di legge o alla difesa di diritti del Titolare in sede giudiziaria.

Diritti degli interessati

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. Queste richieste potranno essere rivolte alla Provincia di Perugia, con sede legale in Piazza Italia, n. 11 – CAP 06124 - Perugia, e-mail: urp@provincia.perugia.it . Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma.